

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In attuazione alla legge n. 21 del 15.01.1992, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", il presente regolamento si applica all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino, ad integrazione del Regolamento Comunale approvato con delibera del consiglio comunale n 22 del 6.3.2001.
2. Per servizio di noleggio con conducente mediante veicoli a trazione animale s'intende il servizio attivato mediante carrozzelle aventi i requisiti di cui all'articolo 5, trainate da cavalli.
3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio sia presso la sede o la rimessa del vettore, sia su aree pubbliche appositamente individuate dal Comune per lo svolgimento del servizio di piazza ai sensi dell'art. 70 del Codice della Strada.

Art.2 - NUMERO DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'esercizio del noleggio con conducente effettuato con veicoli a trazione animale di genere equino non è assoggettato a limitazione numerica in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricreativo e non come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, differenziandosi dal servizio taxi e di noleggio di autovettura con conducente, per i quali si applica lo specifico Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n.22 del 6.3.2001.

Art.3 - PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE

1. Il cavallo destinato alla trazione delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Possono essere ammessi al servizio solo i cavalli considerati idonei al lavoro di trazione di vetture per il trasporto di persone.
3. Il rilascio di nuove autorizzazioni è quindi subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze idonee da specifica certificazione del Servizio Veterinario ASL, come previsto dal successivo art. 4.

Art.4 - ABILITAZIONE DEL CAVALLO

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Tale abilitazione, di durata annuale, sarà rilasciata dalla ASL Servizio Veterinario.

3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata da microchip il cui numero dovrà risultare sul "passaporto" dell'animale rilasciato ai sensi del Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
4. Il titolare di autorizzazione per autovettura a trazione animale dovrà provvedere, prima della scadenza del termine annuale, al rinnovo presso la A.S.L.- Servizio Veterinario del certificato di idoneità al traino del cavallo.

Art.5 - CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

1. Nel rispetto degli artt. 64, 65, 66, 67, 69 e 70 del Codice della Strada, e degli artt. 220, 221, 222 e 226 del Regolamento di attuazione dello stesso, i veicoli di noleggio a trazione animale devono essere del tipo " carrozza vis à vis" a due poltrone per un massimo di sei persone (compreso il conducente) e possedere le seguenti caratteristiche:
 - ruote: rivestite di gomma;
 - tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in pelle, nonché eventuali ombrelloni per il riparo dal sole, tappeti in gomma lavabile;
 - contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni del cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Codice della Strada;
 - targa secondo quanto previsto dall'art. 67 del Codice della Strada e dall'art. 222 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso;
 - ulteriore apposita targa per il servizio di piazza secondo quanto previsto dall'art. 70 del Codice della Strada e dall'art. 226 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso;
2. Le targhe necessarie saranno fornite dalla Polizia Municipale, previa corresponsione della relativa spesa da parte dell'interessato e sussistenza delle caratteristiche di cui al comma precedente.
3. Il conducente dovrà rispettare l'art.183 del Codice della Strada.

Art. 6 - RILASCIO E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone o società occorrerà presentare apposita domanda all'Ufficio SUAP del Comune attestante il possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
 - iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli istituito dalla Regione Toscana presso le Camere di Commercio;
 - autocertificazione indicante il possesso o la disponibilità, nonché i requisiti igienico-sanitari, della rimessa o dello spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo e del cavallo nel Comune di Capannori;
 - copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. L'istanza è inoltrata contestualmente al SUAP e alla Polizia Municipale per le rispettive competenze:
 - il SUAP avvia il procedimento e rilascia l'autorizzazione al noleggio con conducente;
 - la Polizia Municipale verifica le condizioni di idoneità delle vetture e rilascia la targa per la circolazione, nonché la targa con l'indicazione "servizio di piazza".

Art. 7 – SERVIZIO DI PIAZZA

1. La Giunta Comunale individua con proprio atto le aree presso le quali le carrozze possono sostare in attesa dell'utenza per lo svolgimento del servizio di piazza ai sensi dell'art. 70 del Codice della strada.
2. Il Comune individua i tratti e le zone in cui tale servizio è consentito per interessi turistici e culturali tenendo presente il particolare tipo di servizio effettuato con uso di animali e dei problemi igienico-ambientali che gli stessi possono rappresentare.
3. I titolari di autorizzazione comunicano al Comune le modalità e gli orari di svolgimento del servizio che comunque non è soggetto a turnazioni.

Art. 8 - SANZIONI

1. Le violazioni di cui al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice della Strada), Decreto 05.05.06 (Ministero Politiche Agricole e Forestali).

Art.9 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate quando vengono a mancare , in tutto o in parte , le condizioni alle quali sono subordinate ed in particolare quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente regolamento e dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Art10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della strada, nel Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nonché alla legge n. 21 del 15.01.1992 e al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n 22 del 6.3.2001.